



CITTÀ DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 170 Del 20.12.2018	OGGETTO: Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa - Anno 2018 -
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciotto, questo giorno Venti del mese di Dicembre alle ore 17.49 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	x	
Rita Dappi Assessore		x
Mauro Rossi “	x	
Silvia Mancini “	x	
Giulio Beltramme “	x	
Marco Taurone “	x	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.LGS. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : I Dip. IN DATA: 20.12.2018	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole Dott. Giuseppe Scaramella
RESPONSABILE DEL: II Dip. IN DATA 20.12.2018	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Dipartimento Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Responsabile del Dipartimento Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

Premesso che la legge delega 4 marzo 2009, n. 15, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge, e il D. Lgs. n.141/2011 che interviene, anche con norme di interpretazione autentica, sugli artt. 19, 31 e 65 del citato D.Lgs. n. 150/2009, hanno ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa in relazione a molteplici profili attinenti la competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, intervenendo in merito ai ruoli e alle fasi della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, sia di parte normativa che economica;

Visti gli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009 che hanno individuato tempi e modalità per l'adeguamento degli ordinamenti degli EE.LL. ai principi di cui alla normativa citata, rafforzando la distinzione tra le materie assoggettate alla potestà regolamentare e le materie che soggiacciono alla disciplina negoziale tra le parti;

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;

tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

Considerato che le risorse economiche destinate ad incentivare la produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 67 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 21.05.2018;

Richiamato l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di*

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Vista la delibera n. 53 del 22/01/2015 della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Puglia che afferma: "A partire dal 1 gennaio 2015, invece la decurtazione annuale deve essere di importo pari alle riduzioni operate nel precedente periodo ..." pertanto la finalità di contenimento della crescita del salario accessorio, permane anche in seguito alla modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014 all'art. 2-bis del DL 78/2010. Per cui a partire dal 1 gennaio 2015 gli importi decurtati, negli anni dal 2011 al 2014, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata. In altre parole le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 diventano permanenti e non possono essere recuperati in quanto gli effetti dei tagli operati devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi successivi;

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli".

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 77 del 28.06.2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018, come segue:

- dott.ssa Giada De Francesco Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Presidente;
- dott. Giuseppe Scaramella – Dirigente Dipartimento Amministrativo;
- dott.ssa Alessandra Galizia – Dirigente Dipartimento Finanziario;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato, altresì, che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattante e ravvisata, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito alla contrattazione decentrata integrativa – parte economica – anno 2018;

Visto l'art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede: “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n°75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Dato atto che le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
 - e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
 - h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;
 - i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
 - j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;
- La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;

Rilevato che:

- il nuovo contratto nazionale ha ridisciplinato, in modo significativo, tutta la materia preordinata all'erogazione del trattamento economico accessorio al personale, ed in particolare le *regole per la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate* (art.67 e art.68), *per il riconoscimento dei premi individuali* (art.69) e delle *indennità connesse alle condizioni di lavoro* (art.70-bis), *per incentivare gli operatori della Polizia Locale* (titolo VI) e *gli incaricati di specifiche responsabilità* (art.70- quinquies).
- il titolo II ha riscritto, tra l'altro, l'intero quadro delle relazioni sindacali.

Rilevato che:

- il concreto recepimento, a livello decentrato, delle modifiche intervenute, presenta oggettive difficoltà e necessita di un congruo margine di tempo per definire la nuova disciplina applicativa dei vari istituti demandati alla contrattazione integrativa;
- allo stato attuale, e con riferimento al contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate relativo all'anno 2018, si appalesa ragionevole stipulare un accordo-ponte che proroghi, sostanzialmente, gli effetti del previgente CCDI economico 2017 stipulato in data 31.10.2017.

Vista la costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2018 predisposto nel rispetto dei predetti vincoli nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

Considerato che tale soluzione, oltre che opportuna, risulta consentita dall'art.8, comma 7 del nuovo CCNL, ma ancor prima dall'art.4, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004. La medesima soluzione è stata trovata dall'Aran che ha dovuto affrontare una problematica simile a quella suesposta, nel proprio contratto integrativo per l'anno 2018, sottoscritto dall'Aran stessa e dalle organizzazioni sindacali lo scorso 27 luglio.

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Visto l'art.40, comma 3-*bis* del D.Lgs.n.165/2001, modificato da ultimo dall'art.11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.75/2017, secondo cui la contrattazione collettiva integrativa incentiva l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente delle risorse decentrate variabili determinate per l'anno di riferimento.

Constatato che alcune discipline specifiche e innovative contenute nel nuovo contratto troveranno applicazione a far data dal primo contratto successivo al CCNL.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata integrativa relativa alla sola parte economica dell'anno 2018, le seguenti linee di indirizzo tese alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato parte economica anno 2018:

1) Al fine di giungere al riallineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa, di procedere alla stipula di un accordo-ponte che proroghi, sostanzialmente, gli effetti del previgente CCDI economico 2017 stipulato in data 31.10.2017, avviando nel contempo le trattative per la stipula del contratto decentrato relativo al periodo 2019-2021 realizzando in tal modo il pieno allineamento con la contrattazione nazionale;

2) per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica annualità 2018, per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;

- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal vigente sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale non dirigente;

- l'erogazione dei predetti compensi, al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa, verrà valutata tenendo conto del vigente sistema di valutazione della performance;

- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare i dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;

- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;

3) In sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate stabili per l'anno 2018 al netto delle somme già erogate *[relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa ovvero a quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse, pur non essendo soggette a contrattazione decentrata integrativa (es. posizioni economiche orizzontali, indennità di comparto, ecc.) ovvero comunque necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che se non espletati potrebbero arrecare un danno all'Ente (es. turnazioni, reperibilità, responsabilità di procedimento ecc.)]* si dispone di procedere alla erogazione degli importi utilizzando il vigente "Sistema Permanente di valutazione del personale dipendente";

4) rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco

IL SINDACO
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 27 MAG 2019



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Giada De Francesco

Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- o Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco